ALLEGATO: INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO ALLE SPESE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER L'ANNO 2022

- 1) L'incasso delle quote 2022, come deliberato nella seduta del 09/12/2019, è affidato a **TRENTINO RISCOSSIONI SPA**, che recapiterà l'avviso di pagamento in tempo utile per la scadenza, a mezzo posta ordinaria all'indirizzo di residenza¹ o con notifica via mail (se è stata fatta richiesta, al momento della registrazione al portale di Trentino Riscossioni).
- 2) Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando il sistema Pago Pa con le modalità indicate nell'avviso:
- con <u>carta di credito</u>, accedendo al sito di Trentino Riscossioni spa:

www.pagosemplice.trentinoriscossionispa.it

pagamento online->(scelta ente ALTRI ENTI)->pagamento con avviso PagoPA-> (il codice avviso è **nel bollettino PagoPa** 300218 caratteri)

o direttamente al portale Pago Pa:

https://www.pagopa.gov.it/

selezionare -> PAGA -> non hai l'app PAGA ON-LINE (il codice avviso è **nel bollettino PagoPa** 300218 caratteri ed il codice fiscale dell'Ente creditore è: 02002380224).

- dal sito della propria Banca (inbank sezione pagamento utenze bollettini Cbill e Pagoda, pagamenti Vs/ pubblica amministrazione);
- con le app di Poste Italiane o con altri canali di pagamento abilitati;
- in tutti gli <u>Uffici Postali</u>, in <u>Banca</u>, in <u>ricevitoria</u>, agli sportelli <u>Bancomat</u> o presso altri <u>operatori aderenti a PagoPA</u>.
- 3) All'interno dell'avviso, che verrà spedito da Trentino Riscossioni spa, sarà presente anche il modulo da compilare, sottoscrivere e consegnare alla propria Banca per i pagamenti con addebito SEPA a partire dal prossimo anno 2023.

NB: qualora lo scorso anno sia stato da Voi sottoscritto il modulo SEPA (addebito automatico su conto corrente - ex RID) nell'avviso che Vi verrà recapitato sarà specificato tale opzione nelle "modalità di pagamento" e, pertanto, non verrà inviato il bollettino di pagamento PagoPa.

NOTE DI CHIARIMENTO

 Si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione (sezioni unite 1782/2011) ha ricondotto alla nozione di "imposte e tasse" il contributo annuale dovuto per l'iscrizione a un albo professionale

Per tale ragione, si evidenzia che il mancato pagamento del contributo annuale entro il termine fissato <u>NON COMPORTA LA CANCELLAZIONE AUTOMATICA DALL'ALBO</u>, bensì determina l'avvio dell'apposito procedimento disciplinare giusta previsione dell'art. 2 L. 536/1949 ("Coloro che non adempiono al pagamento sono passibili di sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, osservate le forme del procedimento disciplinare").

La sospensione viene revocata dal Presidente del Consiglio di disciplina dopo il pagamento delle somme dovute a titolo di contributo annuale, degli interessi di mora e della maggiorazione per spese legate al funzionamento del Consiglio di disciplina e delle spese vive legate alla pratica (giusta delibera del Consiglio dell'Ordine n. 140509 di data 17 febbraio 2014).

Si darà corso alla procedura di riscossione coattiva del credito. In tal caso, in attuazione del disposto di cui all'art. 4 della L. 07/08/90, n. 241 e salva ogni diversa facoltà concessa dalle vigenti normative, entro il termine di giorni 30 dalla notifica della cartella esattoriale potrà essere proposto ricorso al Consiglio dell'Ordine avverso l'iscrizione a ruolo.

Il ricorso non interrompe il termine di pagamento.

- In presenza di sospensione <u>la domanda di cancellazione</u>² dall'Albo potrà essere presentata **solo a seguito della** <u>regolarizzazione delle pendenze e alla conseguente revoca del provvedimento disciplinare</u>: nel periodo di sospensione, continueranno ad essere richieste le quote dei relativi anni che andranno a sommarsi con le pregresse. Il ricorso non interrompe il termine di pagamento.
- In caso di trasferimento l'iscritto paga il contributo annuale all'Ordine al cui Albo risulta iscritto all'1 gennaio dell'anno in cui avviene il trasferimento
- In caso di decesso dell'iscritto, sarà emesso discarico amministrativo della quota, se non scaduta
- per l'anno o frazione di anno solare di prima iscrizione, non viene richiesto il pagamento del contributo.

¹ Eventuali variazioni di residenza vanno comunicate alla Segreteria dell'Ordine

² La procedura di cancellazione e la relativa documentazione da presentare sono dettagliatamente descritte sul sito dell'Ordine